

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile PROVINCIA DI CHIETI

Repertorio generale n. 1916

ORDINANZA n. 252 del 14 agosto 2012

OGGETTO:

D. M. 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione". L.R. 22.12.2010, n. 59, art. 37 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE". Stagione balneare 2012.

Divieto temporaneo di balneazione punto IT013069058015 e acque di pertinenza.".

IL SINDACO

VISTI:

- II D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 e ss. mm. recante attuazione della Direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- La Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006;
 relativa alla gestione delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 76/160/CEE;
- II D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante disposizioni in materia ambientale, artt. 76,77 e 83;
- II D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 116 Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207;
- II D.M. 30.03.2010 n. 97, finalizzato a definire i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del D.Lgs 30 maggio 2008, 116;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 188 del 26 marzo 2012 e gli allegati "A", "B" e "C";

VISTO la comunicazione della G. R. Servizio OO.MM. e Acque Marine Prot. n. RA 77722 del 04/04/2012 assunta al prot. q.le dell'Ente n. 6951 del 14.04.2012

VISTI gli art. 5 e 15 del D.Lgs. 30.05.2008 n. 116 che attribuisce ai comuni il compito della delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque, non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall'apposito provvedimento regionale;

VISTA la nota fax dell'ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di Pescara – n. 5936 del 11/08/2012, pervenuta all'Ufficio Ambiente in data 13/08/2012 ad oggetto: "Comunicazione inerente inquinamento microbiologico acqua di mare antistante litorale di Ortona. BALNEAZIONE D.M. 30/03/10";

PRESO ATTO che in corrispondenza del punto **IT013069058015** (Long. 14,4085; Lat. 42,3589) con denominazione " Zona prospiciente molo Nord Porto" le acque di balneazione, controllate in data 08/08/2012 a cura dell'ARTA – Distretto Provinciale di Pescara –, hanno dato risultati analitici microbiologici non conformi all'Allegato A del D. M. 30/03/10;

VISTO l'Allegato D alla Deliberazione di G.R. n. 188 del 26/03/2012 che detta disposizioni specifiche per i Comuni nel caso di Inquinamento Microbiologico;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di intervenire a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

Con decorrenza immediata a modifica e integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 109 del 24/04/2012, l'interdizione temporanea alla balneazione in corrispondenza del punto **IT013069058015** (Long. 14,4085 E; Lat. 42,3589 N) denominato "Zona prospiciente molo Nord Porto" (nota fax dell'ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di Pescara – n. 5936 del 11/08/2012) con inizio Long. 14.4074472 E Lat. 42.3599796 N e fine Long. 14.4199356 E Lat. 42.3547994 N, fino al rientro dei parametri microbiologici nei limiti di legge, a seguito di verifiche da parte della competente ARTA - Distretto Provinciale di Pescara -.

Il Settore Attività Tecniche e Produttive è incaricato di apporre i prescritti cartelli con l'indicazione di "DIVIETO DI BALNEAZIONE ", numero dell'ordinanza nella zona indicata, come disposto dalla Deliberazione di G.R. n. 188/2012 punto 9 lett. e) e di trasmettere copia della presente Ordinanza ai seguenti Enti:

ARTA Abruzzo – Distretto provinciale di Pescara – Viale G. Marconi, 51 c.a.p. 65126 Pescara REGIONE ABRUZZO – Servizio OO.MM. e Acque Marine Via Catullo, 2 c.a.p. 65127 Pescara MINISTERO DELLA SALUTE – Direzione Generale della Prev.ne Sanitaria - Ufficio IV – Via G. Ribotta, 5 c.a.p. 00144 Roma.

Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi Sanitari sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza e di segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale l'eventuale asportazione di cartelli di divieto, onde poter permettere l'immediato ripristino. I trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti a termine di Legge.

dalla Residenza Comunale, addì 14 agosto 2012.

IL SINDACO

(dott. Vincenzo d'Ottavio)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993